

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

406° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

INDICE**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	6
6 ^a - Finanze e tesoro	»	9

Organismi bicamerali

Riconversione industriale	<i>Pag.</i>	16
---------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

<i>Affari Comunità europee - Comitato pareri</i>	<i>Pag.</i>	21
--	-------------	----

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	22
---------------------------	-------------	----

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

127^a Seduta*Presidenza del Presidente
Covi**Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Coco.**La seduta inizia alle ore 15,35.***IN SEDE REDIGENTE****Filetti ed altri: Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164)****Filetti ed altri: Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165)****Macis ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (241)****Mancino ed altri: Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427)****Onorato e Arfè: Riforme urgenti del codice di procedura civile (732)****Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Si dispone il temporaneo accantonamento dell'articolo 5, relativo all'articolo 40 del codice di procedura civile, in tema di connessione. Il presidente dichiara decaduto un emendamento del senatore Imposimato, relativo all'articolo 132 del codice, a causa dell'assenza del proponente.

Si procede quindi all'esame dell'articolo 6, sostitutivo del primo comma dell'articolo 163-bis del codice, in forza del quale, se approvato, si modificheranno i termini per la comparizione delle parti: tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza di comparizione dovranno intercorrere termini liberi non minori di 60 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di 120 giorni se all'estero.

Posto ai voti, l'articolo è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 7, che riscrive l'articolo 164 del codice (Nullità della citazione). Il relatore Acone evidenzia gli aspetti maggiormente innovativi della norma, quali l'oggetto della nullità e il regime sanatorio previsto: la citazione sarà nulla anche se manca o risulta carente l'esposizione dei fatti di cui al numero 4 dell'articolo 163 del codice; e inoltre

il giudice, rilevata la nullità, fisserà all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda.

Il sottosegretario Coco sottopone all'attenzione della Commissione l'ipotesi di sopprimere la previsione della carenza espositiva dei fatti, limitando la nullità alla sola mancata esposizione dei fatti di cui al numero 4 dell'articolo 163. Si apre un dibattito nel quale intervengono i relatori ed il senatore Filetti. Posto ai voti un emendamento in tal senso del sottosegretario Coco, questo è approvato. Successivamente il senatore Filetti presenta un emendamento volto ad inserire, come presupposto della nullità della citazione, oltre alla mancanza o carenza nell'esposizione dei fatti anche quella delle relative conclusioni; su di esso intervengono in senso contrario il relatore Lipari ed il sottosegretario Coco. Ritirato l'emendamento dal presentatore, si procede alla votazione dell'articolo 7 che è approvato nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 8, relativo all'articolo 166 del codice (Costituzione del convenuto). Il testo del Comitato ristretto innova in materia, giacchè i termini originari - cinque giorni prima dell'udienza di comparizione ovvero tre giorni nel caso di abbreviazione a norma dell'articolo 163-bis - sono aumentati rispettivamente a dieci e cinque giorni. Posto ai voti l'articolo è approvato.

Sull'articolo 9, relativo alla comparsa di risposta di cui all'articolo 167 del codice, interviene il senatore Acone per illustrare la portata e il significato della novellazione. Da un lato, si definiscono nel dettaglio i documenti che il convenuto offre in comunicazione, dall'altro si fissa l'importante criterio per cui devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili anche d'ufficio. Il senatore Di Lembo propone la soppressione della parola «anche», al secondo comma: con l'assenso dei relatori e del rappresentante del Governo tale proposta è approvata, come pure l'articolo nel testo emendato.

Si procede all'esame dell'articolo 10, relativo alla designazione del giudice istruttore, di cui all'articolo 168-bis del codice. Con tale norma se ne propone la sostituzione degli ultimi tre commi, per cui il giudice istruttore può differire, qualora nel giorno fissato non avesse tenuto udienza, la data della prima udienza di trattazione fino ad un massimo di quarantacinque giorni. Il relatore Acone ritiene che la disposizione, chiaramente volta ad evitare disfunzioni nel lavoro del giudice istruttore ed un accavallarsi disordinato di cause nel ruolo, contemperi le esigenze di due criteri, quello dell'udienza fissa e quello, proprio del processo del lavoro, della fissazione su iniziativa delle parti. Posto ai voti, l'articolo è approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 11 avente ad oggetto la ritardata costituzione delle parti, di cui all'articolo 171 del codice. Il senatore Filetti si mostra perplesso sulla precisione tecnica della formulazione adottata, giacchè ritiene scalfito il diritto di difesa, in quanto se una delle parti si è costituita entro il termine a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza. Il presidente Covi non condivide tale impostazione, in quanto restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167 del codice. Posto ai voti l'articolo è approvato.

Si procede alla votazione dell'articolo 12, modificativo dell'articolo 177 (e precisamente del numero 3 del terzo comma) del codice e relativo all'effetto e alla revoca delle ordinanze, che è approvato.

Parimenti accolto nella formulazione prospettata dal Comitato ristretto, è l'articolo 13, modificativo dei commi 2 e 5 dell'articolo 178 del codice. Esso dispone che l'ordinanza del giudice istruttore, che non operi in funzione di giudice unico, quando dichiara l'estinzione del processo, sia impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio.

È altresì approvato l'articolo 14, modificativo del primo comma dell'articolo 181 del codice, il quale prevede che, qualora nessuna delle parti comparisca nella prima udienza davanti al giudice istruttore, questi - con ordinanza non impugnabile - non fissi più, come ora, una udienza successiva, bensì disponga direttamente la cancellazione della causa dal ruolo.

Sull'importante articolo 15, che riscrive l'articolo 183 (Prima udienza di trattazione) del codice interviene il relatore Acone per evidenziare le scelte di politica del diritto insite nella nuova formulazione, per cui si introduce un tentativo di conciliazione, tra l'altro non obbligatorio, ma rimesso alla valutazione del giudice; inoltre, seguendo il ponderato apporto della dottrina processualista, si prevede che nella stessa udienza l'attore possa proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta, come pure possa chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto; inoltre, entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Infine, prosegue il relatore Acone, opportunamente si attribuisce al giudice la possibilità di fissare, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a dieci giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande e delle eccezioni già proposte.

Il senatore Filetti, proprio in relazione all'ultima previsione, si dichiara molto perplesso circa la opportunità che debbano essere rilevati i giusti motivi. Da tale intervento scaturisce un dibattito, che si incentra anche sul problema della ulteriore possibilità di proporre eccezioni, nel corso del quale intervengono oltre ai relatori il sottosegretario Coco ed il presidente Covi il quale, vista la complessità della questione, che merita ulteriore approfondimento, rinvia il seguito della discussione sull'articolo 15 alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

165^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

Intervengono il Ministro del bilancio e della programmazione economica Cirino Pomicino e il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 23,35

IN SEDE REFERENTE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 (1849)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1992 (1849-bis)

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento)

Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 (1849-ter)

(Esame)

Dopo che il presidente Andreatta ha dato conto di una modifica introdotta con la nota di variazione relativamente alla cassa dal capitolo 8908 della Tabella n. 2, in tema di attuazione degli interventi di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981, riferisce alla Commissione il relatore Forte.

Il relatore ricorda che la seconda nota di variazioni è stata predisposta per trasferire al bilancio gli effetti del disegno di legge finanziaria nonché le variazioni al progetto di bilancio apportate con gli emendamenti accolti.

In proposito è stato inserito, all'articolo 3, il comma 29, grazie al quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per il riparto delle disponibilità conservate in conto residui sul capitolo 8908 del Ministero del tesoro, concernente il Titolo VIII della legge 219.

Correlativamente tale capitolo risulta ridotto per competenza per l'importo corrispondentemente determinato dalla Tabella F della legge finanziaria, ossia per 1.625 miliardi rispetto alla competenza iniziale di 2.550 miliardi (con un risultato finale di una previsione di competenza per il 1990 pari a 925 miliardi), ma esso è stato ridotto per la cassa in una misura molto minore, ossia solo per 375 miliardi, laddove ciò è stato possibile fissando un

volume di residui pari a 1.250 miliardi, che, sulla base del predetto comma 29 dell'articolo 3, il Ministro del tesoro può trasferire sulla cassa.

Grazie a questa operazione quindi la cassa del capitolo 8908 per il 1990 diventa di 2.175 miliardi, dai 2.550 iniziali.

Tutte le altre variazioni, anche ai singoli capitoli, discendono da emendamenti approvati alla legge finanziaria, dalla legge finanziaria stessa e dagli emendamenti al bilancio. Vengono infine modificate alcune denominazioni di capitoli.

Il presidente Andreatta precisa che la variazione proposta dal Governo deriva da un precedente emendamento del Governo stesso in materia ed il sottosegretario Rubbi afferma che la via dell'emendamento venne ritenuta non praticabile dalla Commissione e pertanto il Governo ha preferito introdurre la modifica in sede di Nota di variazioni.

Si apre quindi il dibattito.

Interviene il senatore Vignola per affermare che, in base all'articolo 129, comma 2, del Regolamento, la Nota di variazioni non può introdurre modifiche che non siano conseguenti a quelle discendenti dalla legge finanziaria. Pertanto quella in questione non può essere operata in questa sede, senza contare il fatto che, nel merito, è opportuno valutare la questione nell'ambito di un disegno di legge in materia, attualmente in esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Ad avviso del senatore Bollini, la Nota di variazioni conseguente al disegno di legge finanziaria non può introdurre in bilancio ulteriori modifiche, mentre il Governo ne ha ampliato la sfera, utilizzando una sede impropria.

Ad avviso del senatore Riva, ove venisse accolta la proposta del Governo, si creerebbe una grave lesione al Regolamento, creando uno squilibrio fra i poteri emendativi del Governo e quelli del Parlamento.

Il sottosegretario Rubbi precisa che la realtà non corrisponde alle affermazioni del senatore Riva: infatti il Governo, proprio per ossequio al Parlamento, aveva presentato un emendamento in materia, che poi non ha avuto seguito in quanto era stata la Commissione stessa a indicare come più opportuna la sede della Nota di variazioni.

Il presidente Andreatta precisa che la prassi regolamentare è quella di ammettere che con Nota di variazioni il Governo possa definire la cassa con riferimento alle modifiche introdotte, per la parte di competenza, in sede di legge finanziaria. Per quanto concerne gli stanziamenti in questione, essi sono stati rimodulati per la parte di competenza nella Tabella F della finanziaria e conseguentemente il Governo può modificare la cassa, cosa che ha fatto ricorrendo allo strumento di far emergere i residui, che costituiscono il presupposto della modifica di cassa. Pertanto non dovrebbero sussistere obiezioni metodologiche alla procedura proposta dall'Esecutivo.

Il relatore Forte si dichiara favorevole a tale modifica, mentre il senatore Bollini illustra un emendamento dei senatori comunisti tendente a sopprimere i residui, così come definiti dal Governo, in riferimento al capitolo 8908 della tabella 2.

Il senatore Abis si dichiara contrario alla proposta governativa, che a suo avviso introduce un principio assai pericoloso, ed il senatore Boato dichiara di condividere le preoccupazioni esternate dagli oratori che lo hanno preceduto.

Il senatore Riva si dichiara a favore dell'emendamento testè illustrato, alla stregua della considerazione che esso costituisce il corrispondente di analogo emendamento governativo.

Il senatore Rastrelli ritiene che la proposta del Governo non sia censurabile sul piano del metodo, mentre il senatore De Vito osserva che non è possibile utilizzare residui al fine di ripartirne gli stanziamenti in capitoli anche di nuova istituzione, mentre, nel merito, ricorda che con riferimento al capitolo in questione era stata affermata l'insussistenza di residui.

Ad avviso del senatore Cortese, è possibile che vengano contabilizzati i residui di cui precedentemente non si era dato conto e tale eventualità non dovrebbe costituire un precedente innovativo della prassi attuativa del Regolamento in materia.

Il presidente Andreatta invita conclusivamente i presentatori a modificare l'emendamento al fine di riferirlo alla cassa.

Il senatore Bollini, accogliendo l'invito del presidente Andreatta, modifica l'emendamento al fine di adeguare lo stanziamento di cassa del capitolo 8908 della Tabella n. 2 a quello di competenza, portandolo conseguentemente a 925 miliardi.

L'emendamento, contrari il relatore Forte ed il ministro Cirino Pomicino, è quindi respinto.

È poi respinto un ulteriore emendamento dei senatori Bollini ed altri soppressivo del comma 29 dell'articolo 3 del disegno di legge, nel testo modificato dalla Nota di variazioni.

Posto ai voti risulta infine accolto un emendamento del presidente Andreatta, soppressivo della facoltà di ripartire gli stanziamenti di competenza relativi al citato capitolo 8908 in favore di capitoli anche di nuova istituzione, di cui al medesimo comma 29 dell'articolo 3.

Non essendovi altri emendamenti, la Commissione conferisce infine mandato ai relatori, senatore Ferrari-Aggradi e Forte, di riferire all'Assemblea in senso favorevole alle variazioni di cui alla seconda Nota in titolo, che pertanto verranno inserite nel testo da proporre per il disegno di legge n. 1849, come modificato dalla prima Nota di variazioni.

La seduta termina alle ore 0,40 del 17 novembre 1989.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

177^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BERLANDA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Merolli.**La seduta inizia alle ore 9,10.***IN SEDE REDIGENTE**

Norme per l'adeguamento di aliquote tributarie, tributi, tariffe, e pene pecuniarie in relazione alle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo (derivante dallo stralcio dei commi 4,5 e 6 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria deliberato dall'Assemblea il 5 ottobre (1892-bis)

(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento) (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'8 novembre scorso.

Il senatore Garofalo interviene nella discussione generale, presentando altresì ed illustrando un emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge.

Con tale emendamento la potestà di variazione delle imposte sui prodotti petroliferi viene sottratta dall'ambito di applicazione del provvedimento. Inoltre, viene posto un limite inferiore alla variabilità delle aliquote delle imposte indirette determinate in misura fissa, costituito dal 50 per cento della variazione dell'indice del costo della vita. Infine, si dispone che le variazioni in questione, anziché essere delegificate, vengano introdotte nella legge finanziaria, in base alle indicazioni contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria di cui alla legge 5 agosto 1978 n. 468.

Il senatore Garofalo precisa che, data la rilevanza che tale proposta presenta per i senatori del Gruppo comunista, qualora l'emendamento in questione non venisse approvato dalla Commissione, i senatori stessi sarebbero indotti a esigere il trasferimento del disegno di legge dalla sede redigente alla sede referente, affinché tale problema possa essere ridiscusso in Assemblea.

Il presidente Berlanda avverte che, con l'intervento del senatore Garofalo, si è conclusa la discussione generale sul provvedimento. È necessario - aggiunge - che gli emendamenti siano presentati entro il prossimo mercoledì.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE**Adeguamento della misura dei tributi per i servizi resi dall'Amministrazione catastale (1877)**

(Rinvio della discussione)

Il presidente Berlanda dichiara che il disegno di legge in oggetto, presentato dal Governo, è stato posto all'ordine del giorno in quanto connesso, per il suo contenuto, con il disegno di legge 1892-bis. Il Governo tuttavia ha fatto sapere che, ai fini di una migliore armonizzazione della materia, ritiene preferibile che si soprasseda all'esame del provvedimento. Il Presidente avverte quindi che, in conseguenza, il disegno di legge 1877 non verrà per ora riportato all'ordine del giorno, nelle prossime settimane. Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

178ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
BERLANDA*

Intervengono i Ministri per l'ambiente Ruffolo e per il tesoro Carli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE**Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle Regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni (1894)**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il Presidente Berlanda, ai fini di una sollecita trattazione del provvedimento, propone come termine per la presentazione degli emendamenti la giornata di mercoledì 22 novembre.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Nomina del Presidente del Comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia**

(Parere al Ministro del tesoro)

Il senatore Favilla svolge la relazione sulla proposta di nomina del professor Giovanni Coda Nunziante a Presidente del Comitato amministrativo del Fondo interbancario di garanzia, pronunciandosi per l'emissione di parere favorevole.

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole, che è approvata, risultando 11 voti favorevoli, 4 contrari ed 1 astenuto.

Partecipano alla votazione i senatori Beorchia, Berlanda, Bertoldi, Brina, Candioto, Cavazzuti, Colombo, De Cinque, Favilla, Garofalo, Leonardi, Marniga, Neri, Pizzol, Santalco e Vitale.

IN SEDE REFERENTE

Pecchioli ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (Doc. XXII, n. 16)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso il 9 novembre.

Il presidente Berlanda fa presente che il Ministro del tesoro ha chiesto di fare ulteriori comunicazioni in merito alle vicende della BNL di Atlanta, e quindi gli concede la parola per svolgere tali comunicazioni.

Il ministro Carli illustra sinteticamente quattro elenchi di operazioni di finanziamento (elenchi che vengono contestualmente consegnati al Presidente) che costituiscono le operazioni illecite della BNL di Atlanta. Fa presente, a tal proposito, che si tratta delle erogazioni per cassa fino al 4 agosto scorso, le quali si dividono, essenzialmente, in due categorie: operazioni relative alla Central Bank of Iraq per un totale di 1.017 milioni circa di dollari e operazioni riguardanti la Rafidain Bank per un totale di circa 831 milioni di dollari (per ogni singola operazione è comunque indicato l'importo). In particolare, per quanto riguarda la prima categoria (Central Bank of Iraq) essa è distinta in tre sottocategorie: nella prima sono comprese le operazioni per le quali sono conosciuti il beneficiario e la merce (216 milioni di dollari circa), la seconda individua le operazioni per le quali è conosciuto il beneficiario e non la merce (693 milioni di dollari circa), mentre l'ultima categoria riguarda trasferimenti di fondi da parte della Central Bank of Iraq di cui non si conoscono i successivi impieghi (107 milioni di dollari).

Per quanto riguarda la seconda categoria (Rafidain Bank) la maggior parte delle operazioni riguarda prodotti alimentari e si tratta di operazioni che per circa 640 milioni di dollari sono assistite dalla garanzia della *Commodity Credit Corporation*.

Il Ministro Carli dichiara poi che sarà in grado, tra due o tre settimane, di fornire alla Commissione ulteriori informazioni.

Ha quindi la parola il senatore Riva, il quale premette che nel corso delle precedenti sedute, ed in particolare in quella in cui erano presenti il Ministro degli esteri e quello del commercio con l'estero, è stata adombrata la possibilità che, anche data la rilevanza delle operazioni poste in essere dalla filiale BNL di Atlanta, possa essersi venuta a configurare, nei fatti, una sorta di politica estera parallela del nostro paese, rispetto a quella ufficiale. L'oratore chiede quindi al Ministro Carli di esprimere la sua opinione su tale possibilità e quali iniziative possano essere prese affinché in futuro fenomeni simili non abbiano più a verificarsi.

L'oratore rileva poi la necessità di una attenta lettura dei documenti trasmessi dal ministro Carli, per verificare il contributo che questi possono dare al raggiungimento della verità; propone, infine, data anche la disponibilità manifestata dal Ministro stesso, di chiedere all'Assemblea un'ulteriore proroga del termine per la deliberazione della Commissione, per dar modo al Ministro del tesoro di fornire quelle ulteriori informazioni che ha detto di poter trasmettere al Parlamento entro due o tre settimane.

Il senatore Colombo, dopo aver ringraziato il ministro Carli per la sollecitudine e la puntualità con le quali ha risposto alle convocazioni del Parlamento, e del Senato in particolare, dichiara di condividere le osservazioni del senatore Riva sull'ulteriore *iter* dell'esame delle proposte in titolo; per cui, se non si riuscisse ad esaminare adeguatamente il materiale fornito dal Ministro entro il prossimo 25 novembre, si potrebbe effettivamente chiedere all'Assemblea di consentire alla Commissione un ulteriore supplemento di esame.

Il senatore Garofalo - che ha successivamente la parola - dichiara di concordare sostanzialmente con quanto detto dai senatori Riva e Colombo; sottolinea, tuttavia, che se si dovrà arrivare a chiedere un'ulteriore proroga all'Assemblea, questa dovrà essere senz'altro l'ultima, in quanto comunque il Parlamento deve arrivare, in tempi brevi, ad assumere opportune decisioni in merito alla costituzione o meno di una Commissione d'inchiesta.

Ha poi la parola il senatore Marniga, il quale dichiara di dover prendere atto con soddisfazione delle ulteriori informazioni oggi comunicate dal ministro Carli alla Commissione: tutte le informazioni fin qui fornite dai membri del Governo, ed anche quindi dai Ministri degli esteri e del commercio con l'estero nella scorsa seduta, sembrano contribuire in qualche modo all'accertamento dei fatti accaduti; dichiara poi di concordare sull'opportunità di esaminare attentamente la documentazione fornita dal ministro Carli. Tuttavia, le informazioni finora acquisite dalla Commissione - continua l'oratore - sembrano far propendere per una conclusione del dibattito sui fatti in esame in sede di 6ª Commissione, nel senso che si ritiene probabilmente superflua la costituzione di un'apposita Commissione d'inchiesta.

Il Ministro del tesoro, intervenendo in relazione alle osservazioni espresse dal senatore Riva, fa presente che si tratta di questioni alle quali egli ha già dato una risposta nelle comunicazioni fatte alla Camera il 20 settembre scorso. A tali comunicazioni è in grado di aggiungere oggi quanto attiene alle ispezioni effettuate sulla filiale di Atlanta della BNL. Premesso che detta filiale è assimilata ad una banca statunitense, fra l'altro anche ai fini della vigilanza, riferisce che i due organismi preposti a tale vigilanza, l'autorità di controllo dello stato della Georgia e il Federal Reserve System, hanno effettuato due ispezioni in detta filiale, il 26 aprile 1988 e il 27 febbraio 1989, nel corso delle quali non hanno rilevato nulla di anomalo. Tale circostanza sembra di notevole rilievo e spinge a concludere che le lacune dei sistemi di controllo richiedono una stretta, intensa collaborazione internazionale, per essere colmate. Sul piano interno italiano, la Banca d'Italia ha impartito disposizioni alla Banca nazionale del lavoro intese a rendere più severi ed efficienti i suoi controlli.

L'esperienza dei fatti di Atlanta - conclude il Ministro - dimostra una volta di più (dato che non è stato questo l'unico caso verificatosi) che l'espansione della intermediazione finanziaria sul piano internazionale,

estremamente vigorosa in questi anni, richiede un forte potenziamento del sistema dei controlli.

Il presidente Berlanda avverte che il documento consegnato dal Ministro del tesoro presenta carattere di estrema riservatezza, soprattutto in quanto in esso sono elencate, in maggioranza, ditte estere ed operazioni finanziarie-commerciali estere: contenuti questi che esigono una particolare protezione. Del documento viene consegnata copia a ciascun membro della Commissione, con l'invito a tener conto delle anzidette esigenze di cautela.

Il Presidente avverte infine che l'esame della proposta di inchiesta parlamentare sarà ripreso nel prossimo giovedì.

Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento) (1897)

Ruffino ed altri. Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016)

Malagodi ed altri. Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso l'8 novembre.

Il presidente Berlanda ringrazia il Ministro per l'ambiente per aver voluto dare il contributo del Governo alla discussione generale del provvedimento in relazione all'esame della terza parte dell'articolato (contenente le disposizioni in materia ambientale).

Il relatore Beorchia chiede, in via preliminare, al ministro Ruffolo il suo avviso sul problema dell'ulteriore *iter* del provvedimento, facendo presente che in Commissione era prevalsa a suo tempo l'opinione che fosse utile suddividere l'articolato nelle sue tre componenti, in modo che la parte tributaria (articoli da 7 a 23, realmente collegata alla legge finanziaria) potesse avere un *iter* più rapido, e vi fosse un sia pur breve margine di tempo per l'elaborazione delle altre due componenti. La Commissione a maggioranza - precisa il relatore - ha dovuto recedere da tale punto di vista, per ottemperare alla linea governativa; converrà forse, però, tornare a riflettere sul problema.

Prende la parola il Ministro per l'ambiente, dichiarando anzitutto, con riferimento all'intervento del relatore, che l'esigenza di separare le tre componenti potrebbe essere logica e comprensibile, tuttavia il Governo desidera che le tre parti rimangano unite nello stesso provvedimento. Egli è personalmente convinto di tale esigenza in quanto, per quanto concerne in particolare la parte riguardante la tutela dell'ambiente, essa ha importanza non minore rispetto alle altre due componenti. A suo avviso essa avrebbe dovuto costituire un provvedimento a sè stante, collegato alla finanziaria; per ragioni tecniche-legislative, in seno al Consiglio dei ministri è prevalsa l'idea di unirla assieme alle altre due componenti. Lo stralcio della terza parte comunque - ribadisce il ministro Ruffolo - costituirebbe un segnale politico inopportuno, in quanto verrebbe interpretato nel senso che non si attribuisca grande peso a queste disposizioni di delega; inoltre, lo stralcio potrebbe, anche indirettamente, recidere il collegamento con la legge finanziaria.

Il Ministro passa quindi ad illustrare alla Commissione le disposizioni riguardanti la tutela dell'ambiente (articoli da 24 a 27 del disegno di legge). Sottolinea anzitutto la circostanza che si tratta di misure legislative adottate

in paesi ad economia avanzata: è precisamente da questi paesi, da quanto in essi si è fatto, che il Governo ha tratto ispirazione per l'elaborazione degli articoli in esame. D'altra parte, il Governo aveva già predisposto studi preparatori, che risalgono ad oltre un anno fa, nei quali si era affrontato il problema dell'uso dello strumento fiscale per la tutela dell'ambiente.

La politica ambientalistica, sorta negli anni passati, da un lato come un insieme di divieti, (per impedire o rallentare gli inquinamenti), e dall'altro lato, come incentivi ad investimenti per opere dirette al disinquinamento, è passata ormai ad una fase più approfondita, nella quale si cerca di risalire alle cause degli inquinamenti. Si tende cioè a fare una vera e propria politica ambientalistica industriale, in modo da non intervenire soltanto alla fine dei processi produttivi (con i divieti) bensì incidendo sugli stessi processi produttivi nel loro dispiegarsi nelle successive fasi di lavorazione. Su queste linee il Governo ha proceduto già ad intese con imprese di grande rilevanza come l'ENIMONT, la FIAT, ed il settore che fa capo all'Unione Petrolifera; fra breve si potrà probabilmente venire ad intese anche con i settori dell'agricoltura. Il Ministro chiarisce che è proprio l'idea di incidere sull'intero procedimento produttivo quella che è prevalsa all'estero. È stato poi constatato già da tempo che la protezione dell'ambiente è strettamente connessa con l'organizzazione del territorio.

Ferme restando queste linee essenziali, consolidate, della politica ambientalistica, si è ritenuto ora di dover incidere sui rapporti fra i prezzi. È noto infatti che i processi di formazione dei prezzi «di mercato» non portano a conferire, in concreto, alcun valore ai beni ambientali, cioè a quei servizi indivisibili, che pure sono di valore inestimabile, prodotti dall'insieme delle misure di tutela dell'ambiente. Per sopperire alla mancanza di qualunque fattore di mercato che privilegi la tutela dell'ambiente, non resta quindi che intervenire con lo strumento fiscale in quanto, appunto, con esso si possono modificare i rapporti fra i prezzi (mediante le incentivazioni e disincentivazioni che esso produce). Nella consapevolezza che la traslazione di queste misure tributarie sul consumatore non sarà totale, il Governo ritiene comunque positivo che, per la parte non traslata sul consumatore (a causa dell'elasticità della domanda) non vi sia alcun beneficio per l'Erario, beneficio che sussisterà invece per quella parte che verrà ad essere traslata sul consumatore (nei casi di domanda relativamente rigida). Con tali considerazioni - sottolinea il Ministro - si può ritenere superata l'obiezione secondo la quale lo Stato consentirebbe ai produttori di inquinare, purché paghino una adeguata entrata al fisco: la incompleta traslazione sul consumatore fa sì che i produttori siano comunque indotti (a causa della parte di imposta non traslata) ad una diversa allocazione dei fattori, tale da avvantaggiare le produzioni meno inquinanti.

Il Ministro si sofferma quindi ad esporre le finalità di quelle tassazioni, generalizzate su molti prodotti, introdotte in qualche paese, che sono dirette ad alimentare fondi speciali per finanziare il disinquinamento di particolari ambienti: si tratterebbe in questo caso di imposte di scopo.

Passando a considerare l'interrelazione della politica ambientale con quanto avviene all'estero, il Ministro chiarisce che l'introduzione di una politica ambientale in un solo paese altererebbe notevolmente le condizioni di concorrenza: è necessario pertanto che, in corrispondenza alla presente iniziativa legislativa, si promuova una analoga azione in sede comunitaria; poichè ciò può richiedere qualche tempo, è stato previsto un intervallo di

tempo, mediante il procedimento, appunto, di delega legislativa, con determinati margini di tempo per la sua effettuazione. Il Ministro chiarisce che in sede comunitaria, dopo le dichiarazioni contenute nell'Atto unico, non si è proceduto molto su questa strada, tuttavia sono state avanzate proposte, delle quali ha tenuto conto il Governo nella elaborazione dell'articolato in esame. Soffermandosi infine sulle previsioni assai pessimistiche, che vengono fatte oggi, circa la dimensione dei futuri inquinamenti, a causa della accelerazione dello sviluppo economico, il Ministro osserva che, pur trattandosi di dati probabilmente approssimativi, si tratta comunque di elementi di preoccupazione, che giustificano ancor più l'iniziativa assunta dall'Italia con l'articolato in esame, che si pone quasi all'avanguardia in Europa, nella consapevolezza che la stessa integrazione europea reca con sé, ed è giusto, costi da sopportare.

Conclude avvertendo che le imperfezioni, probabilmente contenute nelle norme in esame, potranno agevolmente essere eliminate nel corso del complesso procedimento di delega legislativa.

Il presidente Berlanda, dopo aver ringraziato il ministro Ruffolo per il suo interessante contributo all'esame del provvedimento, avverte che nella prossima settimana si dovrà concludere la discussione generale del medesimo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (*Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*) (1895)

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (898)

Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche dell'imposta di successione ed il riordino dei tributi locali vigenti (1903)

(Rinvio del seguito dell'esame. Costituzione di Sottocommissione)

Il presidente Berlanda avverte che, a seguito delle intese precedentemente intervenute, è opportuno costituire una Sottocommissione per l'esame degli emendamenti ai disegni di legge in titolo. Essa viene pertanto costituita: sarà presieduta dal senatore Triglia e sarà composta dal relatore Marniga e dai senatori Bertoldi, Brina, Candioto, Dell'Oso, Favilla, Garofalo, Leonardi, Mantica, Mariotti, Pizzol e Visentini. Il Presidente avverte che la Sottocommissione inizierà i suoi lavori nel prossimo mercoledì. Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

Presidenza del Presidente
MARZO

Intervengono il ministro delle partecipazioni statali, onorevole Carlo Fracanzani, ed il sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali, onorevole Sebastiano Montali.

La seduta inizia alle ore 9,30.

Commemorazione del senatore Vito Consoli

Il Presidente MARZO informa la Commissione che nella giornata di domenica 12 novembre 1989 è deceduto il senatore Vito Consoli. La presidenza della Commissione ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni del più profondo cordoglio.

Il Presidente MARZO, il ministro FRACANZANI ed il capogruppo comunista, deputato CHERCHI ricordano quindi la figura morale e l'impegno politico del compianto senatore Consoli.

Parere sulla proposta di nomina del presidente dell'IRI, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del regolamento della Camera dei deputati

Il deputato PUMILIA volge la relazione sulla proposta di parere parlamentare in titolo, sottolineando che la tempestività dimostrata dal Governo, nel proporre il dottor Nobili a presidente dell'IRI, ha evitato che si creassero negli enti di gestione pericolose situazioni di vuoti di potere o *prorogatio* di persone già scadute nel mandato.

Sottolinea quindi come il profilo del dottor Nobili, sulla base del *curriculum* inviato dal Governo, riveli la figura di un *manager* con una grande esperienza professionale che ha conseguito importanti risultati nei settori in cui è stato impegnato.

Ricordato che le polemiche che hanno accompagnato la scelta del vertice dell'IRI non hanno riguardato le qualità professionali del candidato bensì le prese di posizione delle varie forze politiche, sottolinea la positività della proposta di nomina in esame che corrisponde a quei criteri di capacità e di esperienza manageriale che dovrebbero essere seguiti dal Governo in tutte le scelte che esso compie.

Conclude raccomandando alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Il deputato GUNNELLA manifesta apprezzamento per le doti di competenza e capacità del dottor Nobili, anche in una prospettiva di maggiore collaborazione con il settore privato.

Chiede quindi che i presidenti dell'IRI e dell'ENI, una volta nominati, vengano in Commissione ad illustrare i criteri con cui vogliono affrontare la gestione degli enti. Annuncia infine il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore FERRARI-AGGRADI, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano alla proposta formulata dal relatore, ritiene di dover esprimere due brevi considerazioni. Desidera innanzitutto ringraziare il presidente uscente dell'IRI, professor Prodi, per l'apprezzata opera svolta e per il contributo essenziale dato da questi per il riordino ed il risanamento finanziario dell'ente. Esprime quindi il più sincero plauso per la designazione del dottor Nobili a ricoprire l'importante carica di presidente del maggiore tra gli enti a partecipazione statale: si tratta infatti di un *manager* dalle elevate capacità, stimato anche per indubbie qualità umane ed imprenditoriali.

Il deputato CHERCHI preannuncia il voto contrario del gruppo comunista, oltre che per considerazioni generali di schieramento politico, soprattutto a causa del metodo seguito nella scelta dei candidati alla presidenza degli enti a partecipazione statale: un metodo che ha privilegiato, anziché il merito degli interessati, gli equilibri di assetti di potere consolidati.

Ritiene inoltre, senza per questo voler pregiudicare i futuri rapporti, che il dottor Nobili proviene da un'esperienza manageriale di tipo monosettoriale: non intende sottovalutare le sue capacità, ma è innegabile che l'IRI persegue una serie di obiettivi molto variegati che in passato sono stati perseguiti in maniera non coerente.

Il senatore RIVA annuncia la propria astensione, non per particolare benevolenza, ma per sottolineare una realtà che ritiene evidente: l'esproprio sostanziale dei poteri attribuiti al Parlamento dalla legge n. 14 del 1978. Rileva infatti che la designazione del dottor Nobili da parte del Governo è stata preceduta da un negoziato tenutosi esclusivamente nelle segreterie dei partiti di maggioranza; non si dichiara contrario alle nomine politiche, ma agli accordi di spartizione, le cui negative conseguenze si riflettono nella paralisi della riorganizzazione del sistema delle partecipazioni statali. Al di là delle capacità personali, pur condividendo l'osservazione del deputato Cherchi sulla specificità della competenza maturata dal dottor Nobili, non vi sono garanzie concrete sulla sua effettiva autonomia gestionale. Ritiene che queste osservazioni si possano ugualmente applicare alla proposta dell'ingegner Cagliari per la presidenza dell'ENI, per cui si riserva di giudicare l'operato dei presidenti di volta in volta.

Il deputato Antonio BRUNO ringrazia il professor Prodi ed il professor Reviglio per la proficua opera svolta in questi anni; dichiara il suo gradimento alla candidatura del dottor Nobili, così come a quella dell'ingegner Cagliari. Concorde con il deputato Gunnella sulla necessità che, una volta nominati, essi siano invitati in Commissione per esporre i criteri, le metodologie e gli obiettivi che intendono perseguire nella gestione degli enti loro affidati.

Il deputato SANGUINETI esprime il suo consenso sui contenuti della relazione svolta dal deputato Pumilia ed intende ringraziare non ritualmente

il professor Prodi per la proficua opera da egli svolta. Annunciando il voto favorevole del gruppo socialista, rileva la tempestività del Governo nelle designazioni di competenza, che ha evitato così una negativa *vacatio* di potere. Ritiene il dottor Nobili particolarmente adatto per la gestione dello scenario cui è di fronte l'IRI in questo momento: superata la fase di risanamento finanziario l'ente deve proseguire con decisione sulla strada dell'internazionalizzazione già intrapresa.

Il deputato PUMILIA, replica brevemente rilevando come nessuno degli intervenuti abbia messo in discussione la competenza professionale del dottor Nobili; si dichiara altresì d'accordo con la proposta del deputato Gunnella di invitare il presidente dell'IRI, subito dopo la sua nomina, per una audizione in Commissione.

Il ministro FRACANZANI intende fare solo brevi considerazioni, valide sia per la proposta di nomina del dottor Nobili sia per quella dell'ingegner Cagliari.

Rileva che la tempestività delle decisioni di competenza del Governo abbia evitato ogni eventuale *prorogatio*, particolarmente negativa quando si tratta di cariche così rilevanti di enti economici, rafforzando così anche il ruolo complessivo delle istituzioni.

Afferma inoltre che nelle designazioni ci si è attenuti alla lettera ed allo spirito della legge: così, oltre ad effettuare una scelta improntata a rigorosi criteri di professionalità, l'esecutivo ha inteso impegnare i futuri presidenti agli indirizzi di gestione ed all'applicazione dei contenuti della relazione programmatica delle partecipazioni statali. Quanto alle preoccupazioni sulla multidirezionalità dell'impegno dell'IRI, proprio il puntuale perseguimento degli indirizzi generali contenuti nella menzionata relazione garantisce l'equilibrata crescita dell'ente ed il rafforzamento degli sforzi in direzione dello sviluppo, particolarmente nel Mezzogiorno, anche nei settori dei servizi e dell'alta tecnologia.

Il Presidente MARZO dà lettura del seguente schema di parere favorevole alla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla nomina del dottor Franco Nobili a presidente dell'IRI:

«La Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, riunita il 16 novembre 1989 sotto la Presidenza del deputato Marzo; presa in esame la lettera del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 1989 e relativi allegati, con la quale viene richiesto il parere parlamentare prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la nomina del dottor Franco Nobili a presidente dell'IRI; ascoltata la relazione introduttiva del deputato PUMILIA, cui è seguito ampio ed approfondito dibattito; udite le precisazioni ed i chiarimenti forniti dal Ministro delle partecipazioni statali per quanto attiene le prescrizioni di cui all'articolo 4 della richiamata legge n. 14 del 1978; delibera di esprimere parere favorevole per la nomina del dottor Franco Nobili alla presidenza dell'IRI».

Su richiesta del deputato CHERCHI, rappresentante del gruppo comunista, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del Regolamento della Camera dei deputati, il Presidente MARZO indice la votazione a scrutinio segreto sullo schema di parere. Partecipano alla votazione i deputati: Antonio Bruno, Castagnola, Cherchi, Faraguti, Gunnella, Marzo,

Merloni, Polidori, Pumilia, Vincenzo Russo, Sanguineti; ed i senatori: Aliverti, Cardinale, Covello, Crocetta, Donato, Ferrari-Aggradi, Fogu, Walter Fontana, Pezzullo e Riva.

Lo schema di parere viene approvato con 15 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto.

Parere sulla proposta di nomina del presidente dell'ENI, ai sensi dell'articolo 143, quarto comma, del Regolamento della Camera dei deputati

Il deputato SANGUINETI svolge la relazione sulla proposta di parere parlamentare in titolo, rilevando, con riferimento al *curriculum* sottoposto all'attenzione dei commissari, la profonda cultura industriale e l'esperienza manageriale dell'ingegner Cagliari, che ha operato nell'ENI sia in Italia sia all'estero con positivi risultati.

Osserva quindi che la nuova gestione dell'ENI dovrà impegnarsi con particolare attenzione nei settori delle fonti di energia e dell'ambiente nell'ambito di un processo di internazionalizzazione che veda l'ente svolgere un ruolo di primo piano sul mercato estero. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Il deputato GUNNELLA esprime una valutazione positiva sull'ingegner Cagliari non solo per il suo *curriculum* professionale ma anche sulla base della sua profonda conoscenza dell'ENI da cui egli stesso proviene. Con riguardo alle polemiche sviluppatesi in questi giorni sulla stampa in ordine alle nomine, osserva che i candidati devono essere scelti dopo un serio dibattito politico e devono rispondere del loro operato al Governo che li ha scelti e non ai partiti. Dopo aver ringraziato i due presidenti uscenti Prodi e Reviglio, per aver gestito l'IRI e l'ENI con competenza e capacità preannuncia il voto favorevole della sua parte politica sulla proposta di nomina dell'ingegner Cagliari a presidente dell'ENI.

Il senatore FOGU annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina dell'ingegner Cagliari, il cui *curriculum* professionale offre ampi garanzie di sviluppo dell'ente nei prossimi anni.

Il senatore FERRARI-AGGRADI, a nome del gruppo della democrazia cristiana, ringrazia il professor Reviglio per il rigore con cui ha sempre operato in un settore così delicato della nostra economia e porge un fervido augurio di buon lavoro all'ingegner Cagliari, la cui esperienza nell'ENI e le sue indiscusse capacità ed attitudini lo porteranno a continuare con successo la linea di politica industriale seguita dal suo predecessore. Conclude dichiarando il suo voto favorevole.

Il deputato CHERCHI, dopo essersi richiamato alle considerazioni di carattere generale già svolte nel precedente intervento, osserva che in questa vicenda delle nomine il ruolo del Ministro delle partecipazioni statali è stato solo di tramite di decisioni prese in altre sedi.

Dopo aver manifestato il suo apprezzamento per il *curriculum* professionale dell'ingegner Cagliari e per la sua grande esperienza industriale nel settore pubblico e privato, preannuncia l'astensione del gruppo comunista.

Il senatore RIVA dichiara di astenersi e motiva il suo voto richiamandosi a considerazioni analoghe a quelle precedentemente espresse.

Per il futuro propone che i candidati alla presidenza degli enti di gestione abbiano un incontro preventivo con la Commissione al fine di esporre i criteri e le metodologie con cui intendono gestire gli enti stessi.

Dopo una breve replica del deputato SANGUINETI interviene il ministro FRACANZANI, il quale ribadisce che nelle procedure per arrivare alla formulazione delle proposte di nomina ci si è attenuti al rispetto della legge nel suo complesso. Ricorda che per la prima volta il Ministro delle partecipazioni statali ha svolto una serie di incontri preventivi con i candidati e successivamente ha richiesto a questi ultimi la sottoscrizione degli impegni strategici degli enti in relazione ai programmi pluriennali nonché il perseguimento di una politica di collaborazione che veda le aziende a partecipazione statale parti attive di un unico sistema.

Il Presidente MARZO dà lettura del seguente schema di parere favorevole alla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri relativa alla nomina dell'ingegner Gabriele Cagliari a presidente dell'ENI:

«La Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, riunita il 16 novembre 1989 sotto la Presidenza del deputato Marzo; presa in esame la lettera del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 1989 e relativi allegati, con la quale viene richiesto il parere parlamentare prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la nomina dell'ingegner Gabriele Cagliari a presidente dell'ENI; ascoltata la relazione introduttiva del deputato Sanguineti, cui è seguito ampio e approfondito dibattito; udite le precisazioni ed i chiarimenti forniti dal Ministro delle partecipazioni statali per quanto attiene le prescrizioni di cui all'articolo 4 della richiamata legge n. 14 del 1978; delibera di esprimere parere favorevole per la nomina dell'ingegner Gabriele Cagliari alla presidenza dell'ENI».

Su richiesta del deputato CHERCHI, rappresentante del gruppo comunista, ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del Regolamento della Camera dei deputati, il Presidente MARZO indice la votazione a scrutinio segreto sullo schema di parere. Partecipano alla votazione i deputati: Antonio Bruno, Castagnola, Cherchi, D'Amato, Faraguti, Gunnella, Marzo, Merloni, Polidori, Pumilia, Vincenzo Russo, Sanguineti; ed i senatori: Aliverti, Cardinale, Covello, Crocetta, Donato, Ferrari-Aggradi, Fogu, Walter, Fontana, Pezzullo e Riva.

Lo schema di parere viene approvato con 15 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti.

*AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI IN ORDINE ALLA
REINDUSTRIALIZZAZIONE SIDERURGICA ED ALLO STATO DI ATTUAZIONE
DELL'ACCORDO ENI-MONTEDISON*

Il Presidente MARZO, a causa di concomitanti votazioni in corso alla Camera ed al Senato, propone che la prevista audizione del ministro Fracanzani venga rinviata ad altra seduta.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 11,40.

SOTTOCOMMISSIONE

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Comitato pareri

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 1989

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Zecchino, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 8ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 328, recante disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari (1934), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania
colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981**

Venerdì 17 novembre 1989, ore 8,30

Comunicazioni del Presidente sull'organizzazione dei lavori.
